



PROVINCIA DI TORINO  
L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

PROVINCIA DI TORINO  
PROTOCOLLO GENERALE  
N° 198/17 P.0212 .....  
DATA 26/09/2000  
Struttura Mittente DDA  
Scritt. Dest. ....

Torino, 25/09/2000

Al Signor Sindaco  
del Comune di Rivalta di Torino

Oggetto: 5<sup>a</sup> Variante Parziale al P.R.G.C. - Art. 17, comma 7, L.R. n. 56/77 -  
Deliberazione C.C. n. 47 del 27/07/2000 - Osservazioni.

Con nota n. 13408/64 dell'11/08/2000, codesto Comune ha trasmesso alla Provincia la Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto per la verifica della compatibilità prevista dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77.

Il sopracitato dispositivo di legge:

1. - richiede alla Provincia la "... *pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati.*";
2. - stabilisce parametri dimensionali da rispettarsi per le Varianti Parziali da parte delle amministrazioni comunali e richiede alle stesse una esplicita dichiarazione di compatibilità della variante ai piani sovracomunali.

Con riferimento al punto 1. si comunica che, a seguito dell'istruttoria del Servizio Urbanistica di questa Provincia, datata 19/09/2000, separatamente è assunta la formale deliberazione da parte della Giunta Provinciale circa la compatibilità rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999, attualmente all'esame della Regione, e con i progetti sovracomunali approvati, a nostra conoscenza.

Quanto al punto 2., fermo restando che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità del rispetto dei citati requisiti dimensionali e di compatibilità, la Provincia in quanto soggetto portatore di interessi diffusi, legittimato pertanto alla presentazione di osservazioni e proposte, con intento collaborativo formula le seguenti osservazioni:

- «a) è necessario che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali" in quanto la riduzione progressiva di mq. 12.350 delle aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali di livello comunale (art. 21, L.R. n. 56/77), operata con la presente variante, non essendo compensabile con l'incremento dei Servizi di interesse generale (art. 22), supera il decremento, indicato in mq. 8.850 nella relazione illustrativa adottata con la deliberazione C.C. n. 47/2000, ammesso dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- A tale proposito, si demanda alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998, la quale al capitolo "**Varianti strutturali e varianti parziali** (art. 17, commi 4 e 7)" testualmente recita: "*Quesiti sono stati formulati sulle modifiche operabili sulle aree a servizi, elemento rilevante anch'esso (comma 4, lettere b e c; comma 8, lettere b ed f) per individuare il tipo di Variante. Si precisa che i servizi richiamati nel disposto legislativo sono quelli degli standards dell'art. 21 della L.R. 56/77 ed in particolare quelli connessi alla residenza.*"

- b) si richiede altresì di verificare la legittimità della disposizione di carattere generale introdotta nell'art. 66 delle Norme di Attuazione del Piano vigente, con la quale i beni di interesse storico-artistico e/o ambientale sono suddivisi in due sottoclassi: "edifici aventi caratteristiche storico-artistiche" ed "edifici aventi caratteristiche culturali-paesaggistiche-ambientali e non storico-artistiche"; rispetto alle quali si seguono due procedure autorizzative distinte, una delle quali (quella relativa alla seconda sottoclasse) non prevede l'acquisizione del parere della "Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali".

Questa seconda procedura contrasta con quanto dispone il nono comma dell'art. 91 bis della L.R. n. 56/77 art. 91 bis; si ritiene che per entrambe le sottoclassi gli interventi, relativi ai beni individuati dal P.R.G.C. ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/77, debbano essere sottoposti al parere "vincolante" della "Commissione regionale" sopra citata.

Inoltre, non appare chiara la necessità di introdurre nelle Norme di Attuazione la seguente disposizione: "L'individuazione delle caratteristiche dei singoli edifici, deriva dalle indagini conoscitive espletate per la redazione del presente P.R.G., dalle sue ulteriori ed eventuali approfondimenti o integrazioni, nonché dal riconoscimento delle caratteristiche previste dagli artt. 2, 3 e 139 del D.Lgs 29.10.1999 n. 490 ...", poiché è stabilito dal citato art. 24 che le caratteristiche storico-artistico e/o ambientali o documentario vengono attribuite attraverso il Piano Regolatore; ogni loro ulteriore modificazione costituisce "Variante al P.R.G.C.", da formare, di volta in volta, secondo le procedure dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

- c) relativamente al Piano per gli Insediamenti Produttivi ubicato lungo la Via Bruino, si rileva che la variante in oggetto, "... in pendenza di definizione degli atti relativi alla rideterminazione delle aree a rischio di esondazione (il P.I.P. è in zona a rischio), si propone di intervenire sull'impianto normativo del P.R.G.C. in modo tale da poter consentire i residui interventi edilizi senza dover ricorrere ad ulteriori S.U.E. (c.f.r. pag. 3, Relazione Illustrativa)".

Stante la situazione di "rischio di esondazione", confermata altresì dal Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato istituzionale n. 1/99 del 11/05/1999, dal quale risulta che il P.I.P. in questione è quasi interamente compreso in "Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)" del Torrente Sangone, si suggerisce di procedere, preliminarmente alla saturazione dei lotti ancora liberi, ad una approfondita analisi idraulica al fine di valutare l'idoneità del completamento e/o la necessità di inserire nelle Norme di Attuazione del P.R.G.C. eventuali prescrizioni cautelative da essa derivanti;

- d) si segnala inoltre che il sopra citato P.A.I. individua una vasta "Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)", separata dalla Fascia di esondazione (Fascia B) da un limite di progetto", che si estende dalla sinistra orografica del Torrente Sangone fino a lambire il Centro Storico del Capoluogo, nella quale sono localizzate alcune modifiche ai Servizi pubblici (con possibilità di edificare una nuova palestra), e si trova ubicata un'azienda a rischio di incidente rilevante.

A tale proposito si mette in evidenza il significato che la stessa Autorità di Bacino attribuisce al "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C". L'art. 28 delle Norme di attuazione del P.A.I., nella descrizione della fascia B, identifica tale limite come: "opere idrauliche programmate per la difesa del territorio", precisando che: "Allorchè dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.". Pertanto risulta evidente che il limite di progetto non costituisce un limite fisico ai fenomeni orodinamici, ma ha lo scopo di individuare il futuro tracciato delle opere di difesa necessarie al contenimento di eventi di piena con tempo di ritorno TR = 200 anni. Va da se che in assenza di tali opere non esiste un limite morfologico alle acque di esondazione che, in caso di piena, si propagherebbero al di là del cosiddetto "limite di progetto".

Nel caso specifico, avente per oggetto porzioni di aree ricadenti in Fascia C retrostante un limite di progetto, si ricorda che l'art. 31, delle sopracitate Norme di attuazione, al comma 4, dispone che: "Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione

segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, il Comune competente può applicare, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del precedente art. 27, comma 2, in tutto o in parte gli articoli di norma relativi alla Fascia B in via transitoria fino alla avvenuta realizzazione delle opere programmate."

Nel frattempo si ricorda che: "Sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis, della Legge 18 maggio 1989 n. 183, le aree classificate come fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico ... del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, limitatamente alle prescrizioni contenute negli artt. 1, comma 6; 29, comma 2, lett. a) e b); 30, comma 2; 32, commi 3, 4; 38; 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, di cui alle Norme di attuazione del medesimo ...", come dispone l'art. 3 della Deliberazione 11 maggio 1999 n. 1/99 dell'Autorità del bacino del Fiume Po;

Si suggerisce pertanto al Comune, prima di effettuare nuovi interventi edilizi (tra i quali la palestra comunale, prevista nell'area a servizi n. 30) nella fascia in questione, di aggiornare il P.R.G.C. vigente tenendo conto:

- della reale esistenza del "rischio di esondazione", come segnalato dal P.A.I. sopracitato;
- che fino alla realizzazione delle opere idrauliche programmate andrebbero applicati gli articoli delle Norme di attuazione del P.A.I. relativi alla Fascia B, modificandoli eventualmente solo a seguito di motivate considerazioni idrauliche;
- degli indirizzi emanati dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 32-73 del 24 maggio 2000, a proposito dell'adeguamento degli Strumenti Urbanistici al Piano Stralcio Fasce Fluviali (P.S.F.F.);

- c) infine, in riferimento a quanto evidenziato ai precedenti punti c) e d), si invita il Comune a trasmettere il Piano Comunale di Protezione Civile il quale dovrà occuparsi anche della prevenzione del rischio di inondazione dei territori compresi nella Fascia C segnalato dal citato P.A.I.».

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Nell'occasione si ricorda che la Provincia di Torino ha reso disponibili, tramite Internet, banche dati cartografiche e socio-economiche contenenti informazioni di supporto all'attività di pianificazione urbanistica degli Enti Locali. A tal fine è stato creato un apposito sito denominato "web\_cartografico", raggiungibile dall'indirizzo "www.provincia.to.it", che consente la visualizzazione, la consultazione e lo scaricamento di dati utilizzabili, previa password gratuita, dagli Enti pubblici che ne fanno richiesta. Si ricorda inoltre che copia del Piano Territoriale di Coordinamento è stata trasmessa su supporto CD-ROM a tutti i Comuni.

Si ringrazia per la considerazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale  
(Luigi RIVALTA)

